

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) -, con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, - di seguito per brevità ACI;

E

Università degli Studi del Molise (di seguito denominata UNIMOL), rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Luca Brunese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo in Via De Sanctis 1 - 86100 Campobasso, Codice Fiscale 92008370709;

Premesso che

ACI:

- nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, da oltre 50 anni, con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:

- a) definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante itinerari turistico-culturali;
 - b) automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
 - c) sistemi e network di trasporto sostenibile;
 - d) promozione dello sport automobilistico;
 - e) utilizzo dei fondi europei;
- l'ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo" con

sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;

- la predetta Struttura dell'ACI, diretta dal dott. Dario Gargiulo, giuste delibere del Comitato esecutivo del 19 febbraio 2019 e 29 aprile 2019 e lettera di incarico a firma del Segretario generale prot. DRUAG aoodir022/0004757/19 del 27 giugno 2019, è preposta all'attuazione del presente accordo, in stretto raccordo con il Sig. Presidente e il Sig. Segretario generale dell'ente medesimo;
- per quanto attiene le strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello nazionale e internazionale e alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, l'ACI ha stipulato con l'ENIT uno specifico Protocollo d'Intesa in data 11 luglio 2019;
- l'ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o simili a quelle oggetto del presente accordo, quali:
 - a. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell'istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale;
 - b. accordo stipulato il 14 novembre 2019 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per trasferimento di buone prassi, progettazione e gestione interventi per enti pubblici locali;
 - c. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari;
 - d. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati;
 - e. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di investimenti denominato "Progetto turismo", che si articola sui seguenti due livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa;
 - f. accordo stipulato il 4 dicembre 2020 con il Comando generale dei Carabinieri, che definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura; l'organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l'analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale; l'utilizzo dei fondi strutturali ed europei;

g. accordo stipulato il 13 gennaio 2021 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che prevede un rapporto di collaborazione e di supporto alla capacità amministrativa per lo svolgimento in comune delle attività previste nel Piano Operativo "Cultura e Turismo" del MIBACT (MIC) così come di seguito indicate: "I Cammini Religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica"; "Via Francigena"; "Grandi destinazioni per un turismo sostenibile"; "Montagna Italia"; "Grande progetto destinazione SUD"; "Dashboard turismo"; "Wifi Italia"; "Italia Destination management System"; "Bando Borghi e valorizzazione dei borghi italiani";

h. accordo stipulato il 26 maggio 2021 con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi" di Roma, che prevede tra i tre organismi pubblici una collaborazione nel settore agroalimentare e nella promozione del turismo e del Made in Italy, favorendo anche attività formative in favore degli studenti dell'Istituto Agrario.

UNIMOL - per il tramite del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente Alimenti (DIAAA) -

- promuove, coordina e partecipa ad attività di ricerca e di didattica con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari delle classi di Laurea e Laurea Magistrale che affrontano tematiche relative alle scienze dei sistemi agrari, agro-ambientali e agro-alimentari, con particolare riferimento alla produzione, trasformazione, gestione, sicurezza, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del panorama eno-gastronomico.

Le attività di ricerca e l'innovazione nel settore agro-ambientale e alimentare prodotte dal Dipartimento sono trasferite a utilizzatori e stakeholders per contribuire a migliorare la qualità della vita e a promuovere il paesaggio con le sue varie declinazioni. Inoltre, gli investimenti in tali settori hanno la funzione di ampliare le opportunità economiche e sociali attraverso la individuazione di prodotti e servizi innovativi.

Il binomio ricerca-didattica, con la terza missione trasferimento/divulgazione, costituiscono una importante mission del Dipartimento.

L'unione di ricerca e didattica assicurano qualificate competenze a tutti i livelli di formazione universitaria attivati dal Dipartimento (Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Dottorato di ricerca, Master). Afferiscono al Dipartimento i Corsi di Studio di Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, Scienze e Culture del Cibo e il Corso di Dottorato di ricerca "Tecnologie e biotecnologie agrarie" articolato in tre curricula:

Produzione e protezione sostenibile delle piante (Sustainable plant production and protection);
Scienze, Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (Food Science, Technology and Biotechnology);
Benessere animale, biotecnologie e qualità delle produzioni zootecniche (Welfare, biotechnology and quality of animal production);

preso atto che:

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto “...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele”;
- la Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del 21.3.2003 - ha ritenuto che “gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 15 della l. 241 del 1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice”;
- la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/ 1990 consiste in un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre 2016);

preso atto, inoltre, che:

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C386/11 e C-352/12), prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi

che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- in particolare la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni: a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- intanto un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

ACI e UNIMOL-DIAAA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con particolare riferimento alla formazione, alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze nel campo agro-ambientale, agro-alimentare, socio-economico e culturale, e alla valorizzazione delle produzioni italiane sotto il profilo della tutela delle tipicità, delle proprietà sensoriali e salutistiche e del legame con il territorio di produzione fornendo indicazioni utili alla creazione di percorsi di interesse turistico, storico, sociale e paesaggistico.

ACI e UNIMOL-DIAAA potranno, altresì, predisporre congiuntamente progetti di ricerca e di trasferimento per accedere a fonti di finanziamento locali, nazionali e comunitarie allo scopo di realizzare gli obiettivi di interesse comune.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per ACI sarà il Direttore generale pro tempore Struttura progetti comunitari per l'automotive e il turismo, il responsabile dell'attività per l'UNIMOL-DIAAA sarà il prof. Raffaele Coppola;

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, ACI e UNIMOL-DIAAA si impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto e con eventuale coinvolgimento anche di altri Enti nei quali saranno individuati gli obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo articolo 6.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Spese e rendicontazione

La collaborazione tra ACI e UNIMOL-DIAAA verrà svolta a titolo non oneroso. Le parti potranno comunque prevedere, in accordi attuativi meri rimborsi spese dietro rendicontazione a costi reali, correlati all'acquisizione, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, di: a) attività di consulenza o di collaborazione espletate da personale non dipendente, ivi comprese spese di trasferta; b) servizi/forniture specifici non garantiti mediante le attrezzature e le strutture preposte all'attuazione del presente accordo.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo

accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo dell'atto sono a carico della parte proponente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Molise ai sensi art.15, DPR n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Ing. Angelo Sticchi Damiani

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Il Rettore

Prof. Luca Brunese